

Egr. Sig.ri

Clienti dello Studio

a mezzo posta elettronica

Roma, lì 30 marzo 2020

Oggetto: “Cura Italia” – indennità 600 euro per professionisti e lavoratori autonomi.

Con il presente documento lo Studio De Marco, pur nelle difficoltà connesse all'emergenza sanitaria attualmente in corso, ha inteso offrire alla Clientela un proprio contributo finalizzato a garantire sia la **continuità nella erogazione dei nostri servizi professionali** sia il **rispetto delle scadenze** e degli adempimenti.

In particolare con la presente informativa si affrontano alcune delle **misure di sostegno al reddito** contenute nei seguenti articoli del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. decreto-legge “Cura Italia”):

- ✓ art. 27 rubricato “Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa”;
- ✓ art. 28 rubricato “Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni Speciali dell’Ago”;
- ✓ art. 29 rubricato “Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali”;
- ✓ art. 30 rubricato “Indennità lavoratori del settore agricolo”;
- ✓ art. 38 rubricato “Indennità lavoratori dello spettacolo”;
- ✓ art. 96 rubricato “Indennità collaboratori sportivi”.


Rispondere all'emergenza, significa oggi per noi, esserci, erogare, nonostante le inevitabili complicazioni, i nostri servizi professionali, **aiutando i Clienti** a fare altrettanto e preparandoci alla ripresa riducendo il fermo attività e mitigando il costo economico dell'emergenza.

Atteso che fino a quando non cesserà l'emergenza legata al rischio sanitario derivante dalla pandemia Covid-19 **nei nostri uffici sono sospesi il ricevimento dei Clienti e le riunioni**, per poter avere ulteriori chiarimenti o delucidazioni sugli argomenti trattati si raccomanda alla Clientela l'opportunità di privilegiare, in questo periodo in cui la diffusione del virus è molto veloce ed imprevedibile, **l'uso del telefono e della posta elettronica**, cercando il più possibile di limitare gli spostamenti.

La consapevolezza, un nuovo senso di comunità e l'impegno di tutti sono indispensabili.

Con l'auspicio che questo momento possa diventare, al più presto, solo un brutto ricordo, lo Studio De Marco rimane a vostra disposizione.

Studio De Marco
dott. Massimo Fabbri



Sintesi

Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (D.L. "Cura Italia") ha riconosciuto un'**indennità una tantum** (monitorata ed erogata dall'INPS) pari ad **euro 600** per il mese di marzo 2020.

Tale indennità **non concorre alla formazione del reddito** ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir).

Nel dettaglio, ne potranno beneficiare:

- ✓ i **liberi professionisti** titolari di partita IVA (attiva alla data del 23 febbraio 2020);
- ✓ i lavoratori titolari di rapporti di **collaborazione coordinata e continuativa** (attivi alla medesima data del 23 febbraio 2020);

iscritti alla gestione separata tenuta dall'INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria.

L'indennità è anche riconosciuta:

- ✓ agli artigiani ed ai commercianti;
- ✓ ai coltivatori diretti, ai coloni e ai mezzadri;
- ✓ agli stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti balneari;
- ✓ ai lavoratori del settore dello spettacolo ed ai lavoratori agricoli;
- ✓ agli agenti di commercio iscritti all'Enasarco.

Da ultimo, si ricorda che l'indennità è prevista anche a favore dei collaboratori sportivi di società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al Coni.

Si rappresenta, inoltre, che:

- a) il bonus è erogabile solo per il mese di marzo 2020;
- b) le indennità non sono cumulabili tra loro e con il reddito di cittadinanza;
- c) le stesse non spettano ai lavoratori titolari di una pensione diretta.



Indennità di 600 euro per professionisti ed autonomi.

Lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata dell'Inps

L'art. 27 del D.L. "Cura Italia" disciplina l'accesso al bonus di 600 euro **per i liberi professionisti** titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 ed i lavoratori titolari di rapporti di **collaborazione coordinata e continuativa** attivi alla suddetta data, iscritti alla Gestione Separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Restano espressamente esclusi dall'indennità in commento i liberi professionisti titolari di pensione o iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria come le singole Casse di previdenza private, tra cui Avvocati (Cassa Forense), Dottori Commercialisti (C.N.P.A.D.C.), Ingegneri e Architetti (Inarcassa), Medici ed Odontoiatri (ENPAM), Giornalisti (I.N.P.G.I.), Biologi (E.N.P.A.B.), ecc. Da menzionare che l'INPS con il messaggio n. 1288 del 20.3.2020 ha precisato che possono accedere al bonus di 600 euro anche "i partecipanti agli studi associati e alle società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all'art. 53 co. 1 del T.U.I.R.", sempreché non siano professionisti ordinistici iscritti ad una Cassa previdenziale privata.

Professionisti iscritti alle casse di previdenza private

Per i professionisti iscritti alle Casse private è possibile solo accedere al "**Fondo per il reddito di ultima istanza**" istituito a favore dei lavoratori danneggiati dal virus Covid-19 e destinato ad erogare una indennità (*ex art. 44 del decreto-legge "Cura Italia"*) ai lavoratori dipendenti o autonomi, che a seguito dell'emergenza Coronavirus abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

Con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali emanato il 28.3.2020, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stato stabilito che parte delle somme stanziato al "Fondo per il reddito di ultima istanza", istituito dall'articolo 44 D.L. 18/2020 venga destinato al sostegno del reddito dei lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.

In particolare l'indennità di 600 euro è riconosciuta ai professionisti abbiano percepito **nel periodo d'imposta 2018 un reddito complessivo** (*assunto al lordo dei canoni da locazione breve o assoggettati a cedolare secca*):

- a) non superiore a 35.000 euro** e che la loro "*attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19*";
- b) compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro** e che abbiano **cessato o ridotto o sospeso la loro attività** autonoma o libero-professionale in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Con riferimento ai professionisti rientranti nella casistica di cui alla lettera a) alcuni dubbi interpretativi potrebbero sorgere nell'interpretazione dell'espressione "*la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19*": nessun decreto, tuttavia, ha mai disposto la sospensione delle attività professionali. Considerato che tale requisito non è riproposto per i lavoratori con redditi tra i 35.000 euro e i 50.000 euro, si ritiene che l'espressione debba essere intesa nel senso più ampio del termine, ovvero avuto riguardo a tutti gli effetti negativi derivanti dall'emergenza sanitaria in corso (*ad esempio al fermo delle attività imposto ai clienti dei professionisti e agli effetti sui pagamenti delle parcelle*).

I contribuenti con reddito 2018 fino a 35.000 euro devono quindi soltanto limitarsi a presentare domanda, non dovendo attestare alcuna riduzione dei compensi percepiti.

I contribuenti con redditi tra i 35.000 euro e i 50.000 euro, invece, hanno diritto all'indennità soltanto nel caso in cui abbiano ridotto, cessato o sospeso l'attività. A tal proposito è lo stesso articolo 2 del decreto a prevedere che:

- ✓ per "cessazione dell'attività" si intende la chiusura della partita IVA nel periodo compreso tra il 23.2.2020 ed il 31.3.2020;
- ✓ per "riduzione o sospensione dell'attività lavorativa" si intende una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019. A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa (*come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività*).

Gli amministratori di S.p.a. o S.r.l.

In relazione all'art. 27 del decreto-legge "Cura Italia" resta in dubbio la posizione degli amministratori di S.p.a. o S.r.l., iscritti alla gestione separata dell'INPS, nel senso se essi possano accedere o meno al beneficio dei 600 euro. Al riguardo va detto che la Cassazione, a Sezioni unite (*Sentenza n. 1545/2017*) ha sancito che il rapporto tra amministratore e società non rientra tra i rapporti di co.co.co. trattandosi di un rapporto "societario". Per questi motivi l'accesso alla fruibilità del bonus sembrerebbe bloccato.

I soci lavoratori di società esercenti attività d'impresa

L'indennità prevista dall'art. 28 del D.L. n. 18/2020 è riconosciuta ai "lavoratori autonomi" iscritti alle gestioni speciali dell'Ago nella quale rientrano anche artigiani e commercianti (*oltre a coltivatori diretti, coloni e mezzadri*). La norma in esame (*al pari della relazione di accompagnamento e della relazione tecnica*) non si pronuncia se questa indennità possa competere anche ai soci che prestano la propria opera in via esclusiva e prevalente all'interno dell'azienda con iscrizione all'INPS, ma che non possiedono direttamente una loro partita IVA individuale. A differenza dell'art. 27 che pone quale condizione per usufruire del bonus il possesso di una posizione IVA attiva alla data del 23.2.2020, l'art. 28 del decreto-legge "Cura Italia", infatti, non prevede espressamente il possesso di una partita IVA individuale. Anche il messaggio dell'INPS n. 1288 del 20.3.2020 fa riferimento 'genericamente' ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni artigiani/commercianti senza precisare il necessario possesso della partita IVA, il che farebbe supporre una fruibilità più ampia. La conferma, in senso positivo, in merito alla fruibilità del beneficio a favore dei soci lavoratori di società di persone e di capitali è giunta con le Faq diffuse il 26.3.2020 dal MEF che conferma a loro favore il diritto alla percezione dell'indennità dei 600 euro.

I collaboratori familiari

Convince meno l'attribuzione del bonus anche ai collaboratori e/o ai coadiutori familiari dell'imprenditore individuale non trattandosi in questi casi di "lavoratori autonomi" secondo un'interpretazione strettamente letterale della norma.

Dipendenti stagionali

L'art. 29 del D.L. "Cura Italia" stabilisce in favore dei lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti balneari o termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1.1.2019 ed il 17.3.2020 (*data di entrata in vigore del decreto-legge*), il riconoscimento della predetta indennità nella misura di 600 euro a condizione che i lavoratori non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente o di pensione alla data di entrata in vigore della disposizione (17.3.2020).

Tale indennità non è cumulabile con altre indennità concesse per la perdita involontaria del lavoro.

Settore agricolo

L'art. 30 del decreto-legge n. 18/2020, con riferimento al settore agricolo, riconosce agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo l'indennità pari ad 600 euro per il mese di marzo 2020.

Lavoratori dello spettacolo

L'art. 38 del D.L. "Cura Italia" stabilisce in favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore ad euro 50.000 e non titolari di pensione, l'indennità nella misura di 600 euro per il mese di marzo 2020.

Agenti di commercio

Gli agenti di commercio, per i quali l'iscrizione all'Enasarco inizialmente sembrava ostativa all'indennità dei 600 euro, sono ora ammessi al bonus. È questa la novità contenuta nella Faq del 28.3.2020 pubblicate dal

Ministero dell'Economia e delle Finanze. Gli agenti di commercio, pertanto, sono ora ammessi al bonus previsto dall'art. 28 del D.L. "Cura Italia" per artigiani e commercianti, presentando l'istanza tramite il sito dell'INPS.

Collaboratori sportivi

L'art. 96 del D.L. n. 18/2020 riserva uno specifico capitolo di spesa (*con dotazione pari a 50 milioni di euro*) al sostegno del reddito di collaboratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al Coni mediante l'erogazione dell'indennità di 600 euro.

L'indennizzo spetta a tutti i collaboratori sportivi che percepiscono compensi di cui all'art. 67, comma 1, lettera m) del Tuir. In particolare, la condizione per l'accesso al contributo è l'esistenza di un rapporto di collaborazione instaurato in data antecedente il 23.2.2020 con uno di questi soggetti:

- federazione sportiva nazionale;
- ente di promozione sportiva;
- associazione o società sportiva dilettantistica iscritta al Coni.

Le domande andranno presentate presso la società "Sport e Salute S.p.a." che procederà alla loro valutazione e alla relativa liquidazione dei contributi. Per richiedere l'indennità i collaboratori sportivi dovranno presentare una autocertificazione circa l'esistenza del rapporto di collaborazione alla data del 23.2.2020 con il soggetto sportivo e la mancata percezione di altro reddito da lavoro. La norma, pertanto, lascia intendere la possibilità che siano ammessi anche coloro che, oltre al reddito di collaborazione, possano vantare altre tipologie di redditi (*ad esempio redditi di capitale o fondiari*).

* * * * *

Si rappresenta che le **indennità** sopra indicate vengono **erogate dall'INPS**, tranne quelle per i professionisti ordinistici che saranno erogate dalle rispettive Casse previdenziali private, previa domanda ed entro un determinato limite di spesa e che **non sono tra esse cumulabili** e non sono, altresì, riconosciute ai percettori del reddito di cittadinanza.

Si evidenzia, altresì, che l'indennità è riconosciuta ai lavoratori autonomi e liberi professionisti iscritti alle gestioni dell'Ago dell'INPS **anche se non in regola con i versamenti contributivi**, a differenza dei professionisti ordinistici in cui è richiesta la regolarità contributiva a valere sull'anno 2019.

* * * * *

Procedura per l'ottenimento dell'indennità dall'Inps

Con il messaggio n. 1381 del 26.3.2020, l'Inps ha fornito dei chiarimenti in merito alle modalità per richiedere l'indennità di 600 euro prevista dagli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 D.L. 18/2020 (c.d. decreto-legge "Cura Italia"). L'INPS ribadisce, infatti, che **le prestazioni saranno accessibili esclusivamente in modalità telematica**, ragion per cui si rende necessario, per il cittadino potrà accedere ai servizi *online* dell'INPS (nel sito www.inps.it) e presentare la domanda per l'indennità con:

- ✓ **Modalità ordinaria**, qualora il richiedente sia dotato:
 - PIN dispositivo rilasciato dall'Inps (o *pin ordinario, per alcune attività semplici di consultazione o gestione*);
 - spid di livello 2 o superiore;
 - carta di identità elettronica 3.0;
 - carta nazionale dei servizi.
- ✓ **Modalità semplificata**, qualora il cittadino sia sprovvisto degli strumenti previsti per la procedura ordinaria. L'accesso ai servizi sul portale istituzionale dell'INPS è consentito in modalità semplificata con esclusivo riferimento alle seguenti domande di prestazione per emergenza Coronavirus di cui al D.L. n. 18/2020:
 - indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
 - indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago;
 - indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali;
 - indennità lavoratori del settore agricolo;
 - indennità lavoratori dello spettacolo;
 - bonus per i servizi di baby-sitting.

La modalità semplificata si sostanzia nella possibilità di richiedere le prestazioni inserendo esclusivamente la prima parte del pin, ricevuto via sms o mail subito dopo averlo richiesto.

A tal proposito si ricorda che la richiesta del pin può essere effettuata attraverso i seguenti canali:

- sito internet www.inps.it, utilizzando il servizio "Richiesta pin";
- *Contact Center*, chiamando il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa), oppure 06 164164 (a pagamento da rete mobile).

Qualora il cittadino non riceva, entro 12 ore dalla richiesta, la prima parte del pin, l'Inps invita a chiamare il *Contact Center* per la validazione della richiesta.

Al fine di garantire a tutti i contribuenti l'accesso alle prestazioni economiche, l'Inps sta, altresì, predisponendo una nuova procedura di rilascio diretto del pin dispositivo tramite **riconoscimento a distanza**. Quest'ultima procedura sarà gestita dal *Contact Center* e consentirà ai cittadini di ottenere, in un unico processo da remoto, un nuovo pin con funzioni dispositive, senza dover attendere gli ulteriori 8 caratteri del pin che, ad oggi, sono spediti a mezzo posta.

Si rende tuttavia necessario attendere un successivo messaggio per poter avere maggiori dettagli in merito alla procedura in esame, nonché per conoscere la data di avvio del nuovo servizio.

In considerazione delle procedure illustrate nel messaggio Inps si rappresenta che, ad oggi, **le domande per accedere alle prestazioni INPS non potranno essere trasmesse da intermediari** (es. *commercialisti*), dovendo il cittadino agire direttamente con le proprie credenziali (*salvo, ovviamente, successivi chiarimenti*).

Da ultimo si rammenta che nei giorni scorsi è stato chiarito dal Mef che **non vi sarà alcun "click-day"** per l'ottenimento delle risorse stanziato per l'indennità dei 600 euro, in quanto il Mef ha affermato che *"le risorse stanziato sono ampiamente sufficienti e calcolate sull'intera platea potenziale"* e che, se le domande dovessero eccedere lo stanziamento, la stessa misura sarà rifinanziata con il prossimo decreto di aprile.

* * * * *

Modalità per l'ottenimento dell'indennità dalle casse di previdenza private

Per i liberi professionisti iscritti alle singole Casse di previdenza private, tra cui Avvocati (Cassa Forense), Dottori Commercialisti (C.N.P.A.D.C.), Ingegneri e Architetti (Inarcassa), Medici ed Odontoiatri (ENPAM), Giornalisti (I.N.P.G.I.), Biologi (E.N.P.A.B.), ... l'istanza per beneficiare dell'indennità per il mese di marzo deve essere presentata a partire **dal 1° aprile 2020** secondo lo schema predisposto dai rispettivi enti previdenziali e deve essere corredata dall'**autocertificazione** del lavoratore interessato in cui si dichiara:

- ✓ di essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di pensione;
- ✓ di non essere già percettore delle indennità previste dal Decreto "Cura Italia" (artt. 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96 del D.L. n. 18/2020) né del reddito di cittadinanza;
- ✓ di non avere presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria;
- ✓ di avere percepito per l'anno d'imposta 2018 un reddito non superiore agli importi fissati per l'accesso;
- ✓ di avere chiuso la partita IVA, nel periodo compreso tra il 23.2.2020 e il 31.3.2020 o di avere subito una riduzione di almeno il 33% del reddito relativo al primo trimestre 2020 rispetto al reddito del primo trimestre 2019.

Alla domanda deve essere, inoltre, allegata la copia fotostatica del documento d'identità in corso di validità e del codice fiscale, nonché le coordinate bancarie o postali per l'accreditamento dell'importo relativo al beneficio in esame.

Se non si rispettano tutte queste condizioni e si presenta la domanda **oltre il 30 aprile 2020 l'istanza sarà considerata inammissibile.**

Si sottolinea, da ultimo, che **l'indennità sarà erogata in ragione dell'ordine cronologico** delle domande presentate e accolte.

* * * * *



In relazione alle possibilità per accedere all'indennità dei 600 euro si riporta di seguito una tabella riassuntiva:

CATEGORIA DI LAVORATORI	POSSIBILITÀ DI ACCEDERE ALL'INDENNITÀ	ENTE EROGATORE
Liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23.2.2020 ed iscritti ad una Cassa di Previdenza privata che abbiano percepito per l'anno 2018 un reddito <u>complessivo</u> non superiore ad Euro 35.000.	SI	Cassa di Previdenza privata
Liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23.2.2020 ed iscritti ad una Cassa di Previdenza privata che abbiano percepito per l'anno 2018 un reddito <u>complessivo</u> compreso tra Euro 35.000 ed Euro 50.000, a condizione che: <ul style="list-style-type: none"> la partita IVA sia stata chiusa nel periodo compreso tra il 23.2.2020 ed il 31.3.2020; ovvero sia stata subita una riduzione di almeno il 33% del reddito professionale relativo al 1° trimestre 2020 rispetto al reddito professionale del 1° trimestre 2019. 	SI	Cassa di Previdenza privata
Lavoratori autonomi titolari di partita IVA attiva alla data del 23.2.2020 ed iscritti alla gestione separata INPS	SI	I.N.P.S.
Liberi professionisti e lavoratori autonomi titolari di partita IVA attiva <u>successivamente</u> alla data del 23.2.2020	NO	
Lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla data del 23.2.2020	SI	I.N.P.S.
Lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi <u>successivamente</u> alla data del 23.2.2020	NO	
Artigiani e commercianti con partita IVA individuale	SI	I.N.P.S.
Soci lavoratori di società di persone e società di capitali iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, non titolari di pensione e non iscritti altre forme previdenziali obbligatorie	SI	I.N.P.S.
Amministratori di S.p.a. o S.r.l. inquadrati come co.co.co. ed iscritti alla gestione separata dell'I.N.P.S.	NO	
Collaboratori di imprese familiari iscritti alle gestioni speciali dell'Ago	NO	
Dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1.1.2019 e il 17.3.2020, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente al 17.3.2020	SI	I.N.P.S.
Coltivatori diretti , coloni e mezzadri iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, non titolari di pensione e non iscritti altre forme previdenziali obbligatorie	SI	I.N.P.S.
Operai agricoli a tempo determinato , non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate lavorative agricole	SI	I.N.P.S.
Lavoratori dello spettacolo iscritti al 'Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo' con almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente al 17.3.2020	SI	I.N.P.S.
Agenti di commercio che oltre all'iscrizione alle gestioni speciali Ago, hanno l'obbligo di essere iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria come l' Enasarco	SI	I.N.P.S.
Collaboratori sportivi di società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al Coni, il cui rapporto di collaborazione si <u>iniziato in data antecedente al 23.2.2020</u>	SI	SPORT E SALUTE S.P.A.
Badanti e colf	NO	

* * * * *

Contatti



+39 06 3735 1726



studiodemarco@studiodemarco.net



www.studiodemarco.net



www.facebook.com/StudioDeMarcodal1972/



www.linkedin.com/company/studiodemarco/

dal 1972 ci prendiamo cura del tuo business

Lo Studio De Marco è uno “studio-boutique” di dottori commercialisti e revisori legali che offre servizi professionali di qualità e ad alto valore aggiunto. Sviluppando soluzioni alternative in base alle esigenze del Cliente, lo Studio garantisce una differenziazione delle risposte ed una personalizzazione delle soluzioni proposte.

Lo Studio fa affidamento, da sempre, sulla qualità della prestazione professionale erogata. L’attenzione prestata ad ogni Cliente ed al miglioramento continuo dell’organizzazione professionale consentono di offrire assistenza e consulenza nelle attività tipiche della professione di dottore commercialista e nella revisione legale.

